



COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO
PROVINCIA DI TREVISO

**Comuni dell'Area
della
Denominazione
Conegliano
Valdobbiadene**



REGOLAMENTO INTERCOMUNALE DI POLIZIA RURALE

AGGIORNAMENTO

**Stralcio "Gestione Potature
e Biomasse" della Sezione B
art. 14, 15, 16**

**Approvato con deliberazione di
Consiglio Comune n. 6 del 10.03.2016**

SOMMARIO

...omissis...

SEZIONE B - Ambiti rurali edificati, Salvaguardia del Bosco, Boschetti e siepi,
Gestione Potature e Biomasse, Relitti Rurali, Ambiti rurali
particolari

...omissis...

GESTIONE POTATURE E BIOMASSE

Art. 14/B - Accensione di fuochi

Art. 15/B - Gestione delle biomasse vegetali

Art. 16/B - Sanzioni

...omissis...

Allegato 1 alla Sezione B: "Progetto PRO.S.E.C.CO (Produzione Sostenibile di Energia da Combustione e di Compost)";

Allegato 2 alla Sezione B: Modulo comunicazione combustioni in deroga

...omissis...

SEZIONE B - Ambiti rurali edificati, Salvaguardia del Bosco, Boschetti e siepi, Gestione Potature e Biomasse, Relitti Rurali, Ambiti rurali particolari

Art. 1/B ... omissis....

GESTIONE POTATURE E BIOMASSE

Art. 14/B - Accensione di fuochi

1. Allo scopo di contenere la produzione di inquinanti atmosferici, constatata la presenza di condizioni meteorologiche, climatiche e ambientali sfavorevoli presenti nell'area della DOCG Conegliano Valdobbiadene e considerate le concentrazioni di PM10, PM2,5 e Benzo(a)pirene, è vietato accendere fuochi e la combustione all'aperto dei residui vegetali, vegetali agricoli e forestali è pratica agronomica espressamente vietata. Tale disposizione applica quanto previsto dalla normativa comunitaria e come tale recepita a livello nazionale (D.M. n.1787/2004 e D.M. n.5706/st del 2004), nonché della normativa regionale (D.G.R. n. 347/2006, D.G.R. n. 3922/2008, Circolare del Direttore del Dipartimento Ambientale Regionale del 23.02.2014, prot. n. 83370)¹. Inoltre il Piano di tutela e risanamento dell'atmosfera, approvato con Delibera del Consiglio regionale n. 57/2004 e relativo aggiornamento adottato con DGRV 34/CR del 15 aprile 2014 come anche diverse indicazioni di misura di contenimento degli inquinanti atmosferici della Provincia di Treviso prevedono il divieto di combustione dei residui vegetali.

¹ *Dec. Cons. Region. 57/2004 - Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell' Atmosfera;*
D.M. 16/01/2004 n. 44 " Recepimento Direttiva 1999/13/CE delle emissioni in atmosfera";
D.G.R. 2130/2012" Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera - nuova zonizzazione del territorio regionale "
D. Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 – Norme in materia ambientale;
Codice Penale art. 674

2. Fatto salvo quanto previsto nei successivi commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e in conformità alla DGRV n.122 del 10 febbraio 2015 nonché ai pareri espressi dall'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto ARPAV e dalle Unità Locali Socio Sanitarie ULSS 7, 8, 9 competenti nella Provincia di Treviso², è facoltà di ogni Comune prevedere deroghe a carattere eccezionale al divieto di combustione dei residui vegetali, vegetali agricoli e forestali così come previsto al precedente comma 1. Dette deroghe potranno essere concesse, in presenza di determinate caratteristiche orografiche del territorio, in particolare per le aree ubicate in zone difficilmente accessibili ai mezzi meccanici e non trattorabili a causa della forte pendenza del terreno, e anche per questo motivo fonte di rischio per la sicurezza dei lavoratori agricoli. Considerato che gli agenti inquinanti si concentrano maggiormente nel semestre freddo indicativamente dal 1° ottobre al 31 marzo con il conseguente rischio per la salute umana e per l'ambiente, l'attività di combustione in deroga, potrà avvenire:
- in orario diurno dalle ore 08.00 alle 16.00,
 - sul luogo di produzione dei residui vegetali, vegetali agricoli e forestali con cumuli che non dovranno superare i 3 metri steri (3 metri cubi vuoto per pieno) per ettaro,
 - comunicando la combustione in deroga almeno 3 giorni lavorativi prima dalla sua esecuzione all'ufficio comunale preposto, attraverso la compilazione di apposito modulo che ne indica il luogo dove sarà prevista la combustione dei residui vegetali, vegetali agricoli e forestali,
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, è facoltà di ogni Amministrazione comunale interessata, individuare ulteriori ambiti territoriali e/o problematiche oggetto di divieto/deroga, la cui disciplina è suggerita da elementi di unicità ed eccezionalità. È facoltà di ogni Amministrazione comunale applicare quanto previsto dal presente comma attraverso specifica ordinanza sindacale.
4. La combustione nei fondi agricoli di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, è sanzionata come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi del Titolo VI, parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
5. La combustione di materiale vegetale prodotto nel fondo è ammesso solo a fini fitosanitari, solamente nei casi di necessità, accertati dall'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari Regionali territorialmente competente secondo le modalità impartite dai medesimi Servizi Fitosanitari, sempre adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose.
6. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo, qualora si proceda alla combustione di materiale, lo stesso deve essere collocato ad una distanza minima di 50 mt dalle strade pubbliche e dai luoghi pubblici, e 100 mt dalle abitazioni e da luoghi ove possa sussistere pericolo di incendio

² DGRV n.122 del 10 febbraio 2015 Indicazioni inerenti la combustione residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006;

Parere ULSS 7, 8, 9 del Veneto trasmesso dalla Provincia di Treviso con Prot. n. 2014/0138429.

(terreni incolti e rovi, depositi di combustibili e/o materiali infiammabili), nonché ad una distanza non inferiore ai 100 mt. dai boschi³.

7. La combustione nei casi di cui ai commi 2, 3 e 5 è comunque vietata in periodi siccitosi secondo le indicazioni del UP Protezione Civile Regionale che dichiara il rischio di “massima pericolosità incendi”.
8. Il proprietario del fondo o il conduttore deve assicurare la presenza ininterrotta durante lo svolgimento di tutte le operazioni di combustione, nei casi di cui ai commi 2, 3 e 5, di un adeguato numero di persone maggiorenni fino al completo spegnimento dei fuochi, onde evitare ogni pericolo.
9. Le operazioni di accensione e combustione di cui i commi 2, 3 e 5, sono consentite solo in condizioni meteorologiche favorevoli al rimescolamento degli inquinanti, in assenza di vento al fine di evitare che le faville provenienti dalla bruciatura possano innescare ulteriori focolai. Allo scopo di ridurre le immissioni di sostanze inquinanti in atmosfera e l'eccessiva fumosità, il materiale vegetale destinato alla combustione dovrà essere secco ed asciutto. Rimane vietata la combustione dei vegetali, vegetali agricoli e forestali nelle giornate nebbiose, umide e piovose.

Art. 15/B - Gestione delle biomasse vegetali

1. Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs 387/2003 che testualmente riprende la Direttiva 2001/77/CE, si definisce biomassa “la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.”
2. Il materiale vegetale paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana non è assoggettato alla disciplina dei rifiuti.
3. Il materiale vegetale prodotto da interventi silviculturali, da manutenzione forestale e da potatura, qualora utilizzato in impianti di combustione industriale e/o ad uso civile, disciplinati dalla parte V, titoli I e II, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, può essere considerato “combustibile” e rientra nella definizione delle “biomasse” contenuta nell'allegato X, parte II, sezione 4, della parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Eccetto il caso in cui il materiale vegetale derivi da processi direttamente destinati alla sua produzione o ricada nelle esclusioni di cui al precedente punto 2, la possibilità di utilizzare tale biomassa secondo le disposizioni della parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. è

³ *Regolamento Forestale della Regione Veneto 29 giugno 1999 “Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale della Regione Veneto” art. 24.*

subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti di cui alla parte IV, art. 184-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

4. Non è richiesta autorizzazione per i soggetti che trattano in conto proprio i residui verdi provenienti dalla propria attività agricola utilizzando direttamente nella stessa attività il materiale prodotto (ammendante compostato verde). Deve comunque sussistere connessione tra la produzione dei residui e l'attività di utilizzo del materiale che va rapportata alle esigenze agronomiche delle specie coltivate. Negli altri casi l'attività di compostaggio del materiale vegetale può avvenire in regime di comunicazione, nei casi previsti dal DM 05.02.1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero) o nei restanti casi, in regime di autorizzazione ordinaria.
5. E' consentita la trinciatura in campo del materiale di risulta della potatura.
6. Ad integrazione e supporto del presente articolo si allega la ricerca denominata "**Progetto PRO.S.E.C.CO (Produzione Sostenibile di Energia da Combustione e di Compost)**", condotta dall'Università degli Studi di Padova - TESAF Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali, concernente un apposito studio sulla tematica delle biomasse presenti nell'area della denominazione "Conegliano - Valdobbiadene".

[Art. 16/B - Sanzioni](#)

Per l'inosservanza delle norme di cui alla sezione B, fatte salve le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalle specifiche disposizioni vigenti in materia, nell'ambito delle competenze dell'attività di vigilanza e controllo assegnate alla Polizia Locale e ai competenti Organi di Vigilanza, si applicano le sanzioni amministrative da euro 80,00 a euro 480,00, ai sensi dell'art. 7/bis del DLgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.

[Art. 17/B ... omissis....](#)